

- (2) Con lettere dell'8 settembre 2008 e del 17 giugno 2009 (e solleciti inviati il 6 ottobre 2009 e il 21 gennaio 2010), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che sono stati forniti rispettivamente con lettere del 3 novembre 2008 e del 6 maggio 2010.
- (3) Il 19 settembre 2010 e il 30 marzo 2011 si sono tenuti incontri con le autorità italiane.
- (4) Con messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state comunicate con lettere del 18 e del 23 novembre 2010 e del 10 maggio 2011.
- (5) Con lettera del 20 novembre 2012, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione agli aiuti concessi a Carbosulcis.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.
- (7) Le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 21 dicembre 2012. Le uniche osservazioni di terzi interessati pervenute alla Commissione sono state quelle presentate dai dipendenti di Carbosulcis. Con lettera del 18 marzo 2013, la Commissione ha trasmesso le osservazioni dei terzi interessati alle autorità italiane, che hanno avuto la possibilità di reagire; non è però pervenuta alcuna osservazione.
- (8) Nel 2013 ha avuto luogo tra la Commissione e le autorità italiane una serie di riunioni e di scambi di informazioni e infine, con lettera del 9 aprile 2014, l'Italia ha presentato un progetto finale per la chiusura della miniera («il piano di chiusura» o il «piano») in conformità della decisione del Consiglio. Il piano è stato modificato il 17 luglio 2014.
- (9) Le autorità italiane hanno sottolineato l'urgenza di una decisione riguardante gli aiuti destinati a finanziare la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura della miniera di Nuraxi Figus, gestita da Carbosulcis SpA (la «misura di aiuto» o «misura»). In effetti, il piano di chiusura deve essere attuato con la massima urgenza a causa della necessità di garantire una chiusura sicura e controllata della miniera, limitando nel contempo le tensioni sociali che si sono manifestate nella regione. Pertanto, la presente decisione si limita alla valutazione della misura di aiuto descritta al punto 8.
- (10) Il 2 settembre 2014, l'Italia ha rinunciato alla possibilità che la decisione fosse adottata in italiano, ai sensi dell'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 ⁽⁵⁾, ed ha acconsentito all'adozione della decisione in inglese.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO DI CHIUSURA

- (11) Carbosulcis è l'unica impresa in Italia che sfrutta il carbone estratto dalla miniera di Nuraxi Figus nel territorio del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna. La miniera di Nuraxi Figus è l'unica miniera di carbone operativa e l'unico bacino carbonifero presente in Italia ed è costituita da una sola unità di produzione. Il carbone estratto può essere venduto soltanto sul mercato interno per la produzione di energia elettrica ⁽⁶⁾. Tutto il carbone prodotto da Carbosulcis viene acquistato dalla vicina centrale termoelettrica di Portovesme. Il carbone Sulcis è caratterizzato da un P.C.I. mediamente pari a 5 100 Kcal/kg, un tenore di zolfo mediamente pari al 6,5 % e un contenuto in ceneri mediamente pari al 15 % e risulta pertanto di scarsa qualità e con un basso potere calorifico.
- (12) Originariamente, la miniera è stata concepita come parte di un progetto integrato per l'estrazione di carbone e la produzione di energia elettrica in una nuova centrale elettrica a carbone che sarebbe stata costruita nelle vicinanze, ma il progetto ha subito ritardi. Dal 1996, la miniera è stata sfruttata in via temporanea in attesa dell'aggiudicazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata, che però non è mai stata concessa.

⁽⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 2.

⁽⁵⁾ Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁽⁶⁾ L'articolo 3 della Legge 27 giugno 1985, n. 351 «Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis» recita testualmente: «è consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata e non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna nei quali durante il processo produttivo o di combustione lo zolfo viene fissato, fissato e combinato ovvero combinato con il prodotto che si ottiene».

